



**COMUNICATO UFFICIALE N. 42/CS**  
**Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali n. 141/AA, 142/AA, 143/AA, 144/AA, 145/AA, 146/AA, 147/AA, 148/AA, 149/AA, 150/AA, 151/AA, 152/AA, 153/AA, e 154/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GENNAIO 2022**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 141/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 42 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Tiziano GABRIELE e Leonardo PAVANATI avente ad oggetto la seguente condotta:

TIZIANO GABRIELE, socio della A&G Real Estate S.p.A., acquirente dell'80% delle azioni del Novara Calcio S.p.A., all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell'interesse del Novara Calcio S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., per aver depositato un certificato dei carichi pendenti non aggiornato; secondo il vademecum pubblicato dalla F.I.G.C., nonché per non aver depositato il certificato del casellario giudiziale, con ciò impedendo la verifica dell'esistenza dei requisiti di cui all'art. 20 bis, comma 2, lett. A) e lett. D), nei termini previsti dal comma 4 del medesimo art. 20 bis delle N.O.I.F.;

LEONARDO PAVANATI, socio della A&G Real Estate S.p.A., acquirente dell'80% delle azioni del Novara Calcio S.p.A., all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell'interesse del Novara Calcio S.p.A., in violazione dell'art. art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato in F.I.G.C. il certificato dei carichi pendenti e quello del casellario giudiziale, con ciò impedendo la verifica dell'esistenza dei requisiti di cui all'art. 20 bis, comma 2, lett. A) e lett. D), nei termini previsti dal comma 4 del medesimo art. 20 bis delle N.O.I.F.; nonché in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 20 bis, comma 3, lett. A, delle N.O.I.F., per non aver depositato in F.I.G.C. le due attestazioni bancarie, inerenti ai "requisiti di solidità finanziaria", conformi alle previsioni del citato art. 20 bis, comma 3, lett. A), delle N.O.I.F.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Tiziano GABRIELE e Leonardo PAVANATI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Tiziano GABRIELE e di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Leonardo PAVANATI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GENNAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 142/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 114 pf 21/22 adottato nei confronti della Sig.ra Anita ANGIOLINI e dei Sig.ri Paolo PINCIROLI e Franco SMERIERI, e della società FC PRO VERCELLI 1982 SRL avente ad oggetto la seguente condotta:

ANITA ANGIOLINI, socio della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell'interesse della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.:

a) in violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. e del C.U. 112/A del 07/11/2019, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del C.G.S., per aver depositato, alla F.I.G.C. - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), oltre il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal 16/07/2021, la documentazione prevista dal C.U. 112/A del 07/11/2019 con riferimento all'acquisto del 100% delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., e, inoltre, per aver depositato una attestazione bancaria, inerente ai "requisiti di solidità finanziaria" di cui dell'art. 4, lett. A) del Regolamento di cui al C.U. 112/A del 07/11/2019, per la quale è stata rilevata la mancata conferma della legittima provenienza da Allianz Bank Bulgaria AD dell'attestazione bancaria stessa;

In qualità di Presidente del CdA e legale rappresentante, dal 06/08/2020 al 24/09/2020, della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.:

a) in violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. e del C.U. 112/A del 07/11/2019, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., affinché venisse prodotta alla F.I.G.C.- Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), tutta la documentazione prevista dal C.U. 112/A del 07/11/2019, e, in particolare, che venisse depositata, con riferimento alla sig.ra Angiolini Anita, acquirente del 100% delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. a seguito di atto notarile del 16/07/2020, una attestazione bancaria, inerente ai "requisiti di solidità finanziaria" conforme alle previsioni dell'art. 4, lett. A) del Regolamento di cui al C.U. 112/A del 07/11/2019 e, comunque, per non essersi attivata - in quanto vertice della società sportiva - affinché la sig.ra Angiolini Anita ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall'acquirente delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.;

In qualità di Vice Presidente del CdA e legale rappresentante, dal 24/09/2020 della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.:

a) in violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. e del C.U. 112/A del 07/11/2019, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., affinché venisse prodotta alla F.I.G.C.- Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento alla sig.ra Angiolini Anita, acquirente del 100% delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. a seguito di atto notarile del 16/07/2020, una attestazione bancaria, inerente ai "requisiti di solidità finanziaria" di cui all'art. 4, lett. A) del Regolamento di cui al C.U. 112/A del 07/11/2019 per la quale è stata rilevata la mancata conferma della legittima provenienza da Allianz Bank Bulgaria AD dell'attestazione bancaria stessa e, comunque, per non essersi attivata - in quanto vertice della società sportiva - affinché la sig.ra Angiolini Anita ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall'acquirente delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.;

b) in violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. e del C.U. 112/A del 07/11/2019, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., affinché venisse prodotta alla F.I.G.C.- Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal 24/02/2021, tutta la documentazione prevista dal C.U. 112/A del 07/11/2019 con riferimento all'acquisto del 51% delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. da parte della società MILVUS1 S.r.l. e detenute dalla sig.ra Angiolina Anita e, comunque, per non essersi attivata - in quanto vertice della società sportiva - affinché la società MILVUS1 S.r.l. e per essa il rappresentante legale sig. Pincirolì Paolo ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall'acquirente delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.;

PAOLO PINCIROLI, Amministratore Delegato e legale rappresentante, dal 24/09/2020 della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.:

a) in violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. e del C.U. 112/A del 07/11/2019, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., affinché venisse prodotta alla F.I.G.C.- Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento alla sig.ra Angiolini Anita, acquirente del 100% delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. a seguito di atto notarile del 16/07/2020, una attestazione bancaria, inerente ai "requisiti di solidità finanziaria" di cui all'art. 4, lett. A) del Regolamento di cui al C.U. 112/A del 07/11/2019 per la quale è stata rilevata la

mancata conferma della legittima provenienza da Allianz Bank Bulgaria AD dell'attestazione bancaria stessa e, comunque, per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva - affinché la sig.ra Angiolini Anita ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall'acquirente delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.;

b) in violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. e del C.U. 112/A del 07/11/2019, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., affinché venisse prodotta alla F.I.G.C.- Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal 24/02/2021, tutta la documentazione prevista dal C.U. 112/A del 07/11/2019 con riferimento all'acquisto del 51% delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. da parte della società MILVUS1 S.r.l. e detenute dalla sig.ra Angiolina Anita e, comunque, per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva - affinché la società MILVUS1 S.r.l. e per essa il rappresentante legale sig. Pinciroli Paolo ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall'acquirente delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.;

In qualità di socio, Amministratore Unico e legale rappresentante della società MILVUS1 S.r.l., acquirente del 51% delle quote sociali della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell'interesse della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.:

a) in violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. e del C.U. 112/A del 07/11/2019, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del C.G.S., per aver depositato, alla F.I.G.C.- Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), oltre il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal 24/02/2021, la documentazione prevista dal C.U. 112/A del 07/11/2019 con riferimento all'acquisto del 51% delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. da parte della società MILVUS1 S.r.l. e detenute dalla sig.ra Angiolina Anita;

FRANCO SMERIERI, Presidente del CdA e legale rappresentante, dal 24/09/2020, della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.:

a) in violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. e del C.U. 112/A del 07/11/2019, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., affinché venisse prodotta alla F.I.G.C.- Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento alla sig.ra Angiolini Anita, acquirente del 100% delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. a seguito di atto notarile del 16/07/2020, una attestazione bancaria, inerente ai "requisiti di solidità finanziaria" di cui all'art. 4, lett. A) del Regolamento di cui al C.U. 112/A del 07/11/2019 per la quale è stata rilevata la mancata conferma della

legittima provenienza da Allianz Bank Bulgaria AD dell'attestazione bancaria stessa e, comunque, per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva - affinché la sig.ra Angiolini Anita ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall'acquirente delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.;

b) in violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. e del C.U. 112/A del 07/11/2019, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., affinché venisse prodotta alla F.I.G.C.- Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal 24/02/2021, tutta la documentazione prevista dal C.U. 112/A del 07/11/2019 con riferimento all'acquisto del 51% delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. da parte della società MILVUS1 S.r.l. e detenute dalla sig.ra Angiolina Anita e, comunque, per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva - affinché la società MILVUS1 S.r.l. e per essa il rappresentante legale sig. Pincioli Paolo ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall'acquirente delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.;

FC PRO VERCELLI 1982 SRL, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del C.G.S., in quanto società alla quale appartenevano i legali rappresentanti al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.G.S., in quanto società alla quale appartenevano gli acquirenti delle quote della FC PRO VERCELLI 1919 SRL, al momento della commissione dei fatti nei cui confronti o interesse era espletata l'attività sopra contestata;

Per responsabilità propria, infine, della società ai sensi dell'art. 31, comma 1, del C.G.S..

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Anita ANGIOLINI in proprio e, in qualità di Vice Presidente, per conto della società FC PRO VERCELLI 1982 SRL, e dai Sig.ri Paolo PINCIROLI e FRANCO SMERIERI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Anita ANGIOLINI, di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di

inibizione per il Sig. Paolo PINCIROLI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Franco SMERIERI, e di € 5.000,00 (cinquemila) di ammenda per la società FC PRO VERCELLI 1982 SRL;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GENNAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 143/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 11 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Sam AMJADI e della società A.S.D. DON BOSCO DI PERUGIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

SAM AMJADI, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la ASD PGS Don Bosco di Perugia, e comunque soggetto che svolgeva attività all'interno e nell'interesse della medesima società e comunque rilevante per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in data 17.5.2021 in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD PGS Don Bosco, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che il calciatore non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

A.S.D. DON BOSCO DI PERUGIA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto tesserato al momento della commissione dei fatti o, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra specificata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sam AMJADI e dal Sig. Lanfranco PAPA, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. DON BOSCO DI PERUGIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione dell'ammonizione con diffida per il Sig. Sam AMJADI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. DON BOSCO DI PERUGIA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GENNAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 144/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 289 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Nicola LE MURA, avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLA LE MURA, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Calcio Catania S.p.a. all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall' art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo IV, per non aver provveduto, entro il termine del 18 ottobre 2021, al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di luglio e agosto 2021 dovuti ai tesserati, nonché al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2021 dovuti a diversi tesserati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicola LE MURA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Nicola LE MURA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GENNAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 145/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 290 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Nicola LE MURA e della società CALCIO CATANIA S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLA LE MURA, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Calcio Catania S.p.a., all'epoca dei fatti, in violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo IV, per aver provveduto al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di luglio e agosto 2021 dovuti a tutti i tesserati, nonché al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2021 dovuti a diversi tesserati, utilizzando modalità difformi da quelle previste dall'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo IV). In particolare, è emerso che i suddetti emolumenti sono stati corrisposti, a mezzo bonifico bancario, utilizzando un conto corrente diverso da quello indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato, e cioè tramite conti correnti riconducibili alla Sport Investment Group Italia S.p.a., socio di riferimento della società Calcio Catania S.p.a. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

CALCIO CATANIA S.p.A., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto tesserato al momento della commissione dei fatti o, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra specificata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicola LE MURA e dal Sig. Sergio SANTAGATI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CALCIO CATANIA S.p.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Nicola LE MURA e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società CALCIO CATANIA S.p.A.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GENNAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 146/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 229 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Fabrizio DEL ROSSO avente ad oggetto la seguente condotta:

FABRIZIO DEL ROSSO, tesserato della società US Lecce S.p.A. in qualità di allenatore in seconda, in violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere pronunciato nel corso della gara Lecce – Perugia del 23 ottobre 2021, al 41mo minuto del secondo e per due volte una espressione blasfema. La già menzionata espressione blasfema veniva pronunciata mentre il suddetto DEL ROSSO Fabrizio si trovava sulla porta di ingresso del proprio spogliatoio, dopo il suo rientro nello stesso a seguito dell'espulsione decretata dal direttore di gara;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabrizio DEL ROSSO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Fabrizio DEL ROSSO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GENNAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 147/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 127 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Giovanni FIORAVANTI e della società A.S.D. ATLETICO AZZURRA COLLI avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI FIORAVANTI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Atletico Azzurra Colli, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 14, lett. c, del Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 1 dell'1/7/2019, per non aver provveduto al deposito dell'accordo economico tra il Tecnico, sig. Aloisi Antonio e la società dallo stesso rappresentata;

A.S.D. ATLETICO AZZURRA COLLI, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto tesserato al momento della commissione dei fatti o, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra specificata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni FIORAVANTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO AZZURRA COLLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giovanni FIORAVANTI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO AZZURRA COLLI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GENNAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 148/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 110 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Ruggero LUDERGNANI, Riccardo PECINI e delle società TORINO F.C. S.p.A. e SPEZIA CALCIO S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta:

RUGGERO LUDERGNANI, dirigente delegato alla rappresentanza del Settore Giovanile della società Torino F.C. S.p.A. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 5 del 29/07/2021 del Settore Giovanile e Scolastico - s.s. 2021/2022, per aver organizzato e/o partecipato alla partita amichevole Torino F.C. – Spezia Calcio cat. Primavera, del 22 agosto 2021, presso lo stadio La Marmora - Pozzo di Biella, senza la prescritta autorizzazione federale del Comitato Regionale competente;

RICCARDO PECINI, dirigente delegato alla rappresentanza del Settore Giovanile della società Spezia Calcio S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 5 del 29/07/2021 del Settore Giovanile e Scolastico - s.s. 2021/2022, per aver organizzato e/o partecipato alla partita amichevole Torino F.C. – Spezia Calcio cat. Primavera, del 22 agosto 2021, presso lo stadio La Marmora - Pozzo di Biella, senza la prescritta autorizzazione federale del Comitato Regionale competente;

TORINO F.C. S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. LUDERGNANI Ruggero, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

SPEZIA CALCIO S.r.l., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. PECINI Riccardo, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Ruggero LUDERGNANI, Riccardo PECINI, Urbano CAIRO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società TORINO F.C. S.p.A. e Nishant TELLA , in qualità di legale rappresentante, per conto della società SPEZIA CALCIO S.r.l.;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per il Sig. Ruggero LUDERGNANI, di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per il Sig. Riccardo PECINI, di € 1000,00 (mille/00) di ammenda per la società TORINO F.C. S.p.A. e di € 1000,00 (mille/00) di ammenda per la società SPEZIA CALCIO S.r.l.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GENNAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 149/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 36 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Vito ANGELICCHIO e della società A.S.D. LEONCINI GREGORIANI avente ad oggetto la seguente condotta:

VITO ANGELICCHIO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Leoncini Gregoriani, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 39, comma 1, nonché 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. e 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Leoncini Gregoriani, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Basileo Robert, nonché per averne consentito la partecipazione alla gara ASD Leoncini Gregoriani – ASD Virtus Battipaglia Calcio del 7.6.2021, valevole per la Coppa Giovanissimi Regionale B;

A.S.D. LEONCINI GREGORIANI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti tesserati al momento della commissione dei fatti o, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra specificata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vito ANGELICCHIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LEONCINI GREGORIANI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Vito ANGELICCHIO e di punti 1 (uno) di penalizzazione e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. LEONCINI GREGORIANI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'11 GENNAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 150/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 3 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Michele LOSETO avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE LOSETO, allenatore della Società Bitonto Calcio all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché in violazione delle linee guida dettate dalle "Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile" stagione sportiva 2020 - 2021 e successivi aggiornamenti e chiarimenti, per aver chiuso il cancello dal quale, alla fine del primo tempo, in occasione della gara disputatasi il 13 giugno 2021, valevole per la 34a giornata di campionato di Serie D – Girone H, sarebbe dovuta uscire la squadra ospitante, onde evitare contatti ravvicinati con gli avversari e conseguenti assembramenti, determinando così un potenziale pericolo di natura sanitaria;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele LOSETO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Michele LOSETO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GENNAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 151/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 101 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Ezequiel ZALDUA avente ad oggetto la seguente condotta:

EZEQUIEL ZALDUA, calciatore attualmente tesserato per la società ASD Valdichienti Ponte, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società FC Chiesanuova ASD, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F, per avere sottoscritto in data 31 luglio 2021 una richiesta di tesseramento per la società ASD Valdichienti Ponte, unitamente al Presidente della GSD Di Benedetto Trinitapoli (già GSD Audace Barletta), pure essendo già tesserato per la stessa stagione sportiva con la società FC Chiesanuova ASD;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ezequiel ZALDUA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Ezequiel ZALDUA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GENNAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 152/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 259 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Cosimo D'EBOLI e della società PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

COSIMO D'EBOLI, all'epoca dei fatti Collaboratore della società PAGANESE CALCIO 1926 SRL, in violazione degli artt. 4, comma 1 e 23 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver leso l'onore, il prestigio e il decoro propri della società ACR MESSINA s.r.l., dei suoi tesserati, nonché, del suo Presidente Sig. Pietro SCIOTTO mediante frasi ed espressioni pronunciate nel corso di una intervista concessa durante la conferenza stampa, di presentazione quale nuovo coordinatore dell'Area Tecnica della PAGANESE CALCIO 1926 SRL, svoltasi in data 29.07.21, e pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale di quest'ultima società, nonché ripresa e pubblicata, in data 31.07.21, anche sul sito [www.sportmenews.it](http://www.sportmenews.it) e, in data 01.08.2021, sul sito [www.strettoweb.com](http://www.strettoweb.com);

PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, e 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto tesserato al momento della commissione dei fatti o, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra specificata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Cosimo D'EBOLI e dal Sig. Filippo RAIOLA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 2000,00 (duemila/00) di ammenda per il Sig. Cosimo D'EBOLI e di € 2000,00 (duemila/00) di ammenda per la società PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GENNAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 153/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 256 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabio GROSSO e Pasquale FOGGIA avente ad oggetto la seguente condotta:

FABIO GROSSO, tesserato della società Frosinone Calcio s.r.l., in qualità di allenatore responsabile, in violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver pronunciato, nel corso della gara Benevento - Frosinone del 6 novembre 2021, al 44mo minuto del primo tempo una espressione blasfema;

PASQUALE FOGGIA, tesserato della società Benevento calcio s.r.l. con qualifica di "collaboratore" (dirigente addetto all'arbitro nella distinta della partita), in violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver pronunciato, nel corso della gara Benevento - Frosinone del 6 novembre 2021, al 20mo minuto del secondo tempo, una espressione blasfema;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Fabio GROSSO e Pasquale FOGGIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1250,00 (milleduecento cinquanta/00) di ammenda per il Sig. Fabio GROSSO e di € 1250,00 (milleduecento cinquanta/00) di ammenda per il Sig. Pasquale FOGGIA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GENNAIO 2022

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 154/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 104 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo PADOVANI, Alberto TOMMASONI, Monica SCARDUA, e della società ASD POLISPORTIVA BORGO TRENTO 1977 avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO PADOVANI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Polisportiva Borgo Trento 1977 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 39, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto il modulo di tesseramento del calciatore minore Marchiotto Edoardo omettendo di verificare la regolarità delle firme di entrambi i genitori e che le stesse fossero state apposte alla presenza dei responsabili dell'A.S.D. Polisportiva Borgo Trento 1977;

ALBERTO TOMMASONI direttore sportivo della A.S.D. Polisportiva Borgo Trento 1977 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 39, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., per avere lo stesso consegnato, o comunque non impedito che venissero consegnati, i moduli di tesseramento del calciatore minore Marchiotto Edoardo al genitore Sig. Marchiotto Andrea ed accettato la restituzione degli stessi (già firmati), omettendo di verificare la firma dell'altro genitore (sig.ra Iacobazzi Lucia) rivelatasi poi apocrifa;

MONICA SCARDUA, segretaria della A.S.D. Polisportiva Borgo Trento 1977 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 39, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., per avere la stessa consegnato i moduli di tesseramento del calciatore minore Marchiotto Edoardo al genitore Sig. Marchiotto Andrea ed accettato la restituzione degli stessi (già firmati), omettendo di verificare la firma dell'altro genitore (sig.ra Iacobazzi Lucia) rivelatasi poi apocrifa;

A.S.D. POLISPORTIVA BORGO TRENTO 1977, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg. Paolo PADOVANI, Alberto TOMMASONI, Monica SCARDUA, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo PADOVANI, in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. POLISPORTIVA BORGO TRENTO 1977, e dai Sigg. Alberto TOMMASONI e Monica SCARDUA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Paolo PADOVANI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Alberto TOMMASONI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per la Sig.ra Monica SCARDUA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. POLISPORTIVA BORGO TRENTO 1977;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GENNAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina